COMUNE DI PIACENZA

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

INDICE SISTEMATICO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Definizioni
Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento
Articolo 3 - Il Funzionario Responsabile

TITOLO II
OCCUPAZIONI E CONCESSIONI
Capo I
Occupazioni

Articolo 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche
Articolo 5 - Occupazioni per l'esercizio del commercio

Capo II
La concessione

Articolo 6 - Richiesta di occupazione
Articolo 7 - Ufficio comunale competente
Articolo 8 - Istruttoria della richiesta
Articolo 9 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale
Articolo 10- Titolarità della concessione
Articolo 11 - Rinnovo e disdetta della concessione
Articolo 12 - Obblighi del concessionario
Articolo 13 - Modifica, sospensione e revoca della concessione
Articolo 14 - Decadenza ed estinzione della concessione
Articolo 15 - Limiti delle occupazioni
Articolo 16 - Uso dell'area concessa
Articolo 17 - Occupazioni abusive

TITOLO III
CANONE DI CONCESSIONE
Capo I
Istituzione ed oggetto del canone di concessione

Articolo 18 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione
Articolo 19 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Articolo 20 - Classificazione delle strade
Articolo 21 - Misurazione dell'area occupata ed applicazione del canone
Articolo 22 - Soggetto passivo

Capo II
Esenzioni

Articolo 23 - Esenzioni

TITOLO IV
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 24 - Accertamento
Articolo 25 - Versamento per occupazioni permanenti
Articolo 26 - Versamento per occupazioni temporanee
Articolo 27 - Norme comuni per il versamento
Articolo 28 - Riscossione coattiva
Articolo 29 – Rimborsi
Articolo 30 – Sanzioni
Articolo 31 - Contenzioso

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 32 - Disposizioni transitorie
Articolo 33 - Disposizioni finali

TITOLO I –
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione temporanea o permanente di spazi ed aree pubbliche;
- per "concessione", l'atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta;
- per "occupazione" od "occupare", la disponibilità o l'utilizzo, anche di fatto, di suolo o di spazi pubblici come di seguito definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- per "Regolamento", il presente, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
- per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti le medesime, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggi
- per "passo carrabile" qualsiasi accesso ad una strada, ad un fondo oppure ad un'area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede;
- per "accesso a raso" qualsiasi accesso ad una strada, ad un fondo oppure ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante.

Art. 2
Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e **successive modificazioni e integrazioni**, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, **i criteri di determinazione e di applicazione del canone, nonché le procedure per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione relativi alle occupazioni medesime.**

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tener conto del beneficio che il singolo occupante trae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Art. 3
Il Funzionario Responsabile

1. E' Funzionario responsabile della gestione del canone il Funzionario designato in tal senso.

2. In particolare, il Funzionario responsabile:
- esamina le richieste di occupazione;
- cura l'istruttoria della richiesta di occupazione;
- cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione, anche coattiva, ed applica le sanzioni;
- compie ogni altra attività rilevante, comunque disposta dalla legge e dai Regolamenti, in materia di canone di concessione.

Il Funzionario responsabile competente al rilascio della concessione:
- esprime il consenso od il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego);
- sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività operative;
- appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva.

3. In caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone, le attività di cui al presente articolo sono svolte, ad eccezione della fase amministrativa che resta di esclusiva spettanza del Comune, dal legale rappresentante, o persona dallo stesso delegata, della società concessionaria del servizio.

TITOLO II
OCCUPAZIONI E CONCESSIONI
Capo I - Occupazioni

Art. 4
Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di Legge e di Regolamento.
   Le occupazioni realizzate con intercapedini su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, non sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento.

2. Sono **PERMANENTI** le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti od impianti;

   Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:

   a) di durata indefinita, che necessitano solamente della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo: i passi carrai; le bocche di lupo; le intercapedini);
   b) "pluriennali", che necessitano dell'eventuale rinnovo alla scadenza mediante il rilascio di una nuova concessione (sono tali a titolo esemplificativo: chioschi in genere; distributori di carburanti).

3. Sono **TEMPORANEE** le occupazioni di durata pari od inferiore ad un anno, anche se ricorrenti.
   Ai fini dell'applicazione del canone sono considerate temporanee le occupazioni effettuate con ponteggi, palizzate, gru, per la realizzazione di opere edilizie.
   Le occupazioni temporanee sono "ricorrenti" quando le relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, e che si ripetono.

Art. 5
Occupazioni per l'esercizio del commercio

1. Alle occupazioni di aree pubbliche con attività commerciali, si applicano le disposizioni di cui alla vigente normativa di settore.

Capo II
La concessione

Art. 6
Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'articolo 4 deve presentare apposita domanda all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Piacenza , che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. La domanda va redatta in carta legale e deve contenere quanto di seguito indicato:
   a) se il richiedente è persona fisica od impresa individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o del domicilio legale e del codice fiscale;
   b) se il richiedente è diverso da quelli indicati alla precedente lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale ed amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del Legale rappresentante o dell'Amministratore anche di fatto;
   c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie od estensione lineare;
   d) i motivi a fondamento dell'occupazione, il tipo di attività che s'intende svolgere ed i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità d'uso dell'area;
   e) la durata e la frequenza dell'occupazione;
   f) l'impegno a sostenere tutte le eventuali congrue spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
   g) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento;
   h) la sottoscrizione da parte del richiedente o del Legale rappresentante od Amministratore anche di fatto.

3. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica, fra cui planimetria dell'area che s'intende occupare in scala 1:200 da cui si evinca l'esatta ubicazione dell'occupazione con particolare riferimento alla sezione della sede stradale, con evidenziate: le misure della carreggiata, del marciapiede e/o delle banchine stradali e le misure dell'occupazione . Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
   In deroga a quanto sopra, all'Ufficio competente ad istruire la pratica, può essere presentato un disegno illustrativo dello stato di fatto nei casi in cui il medesimo sia sufficiente ad individuare esattamente l'area oggetto di occupazione.

4. Qualora la domanda risultasse incompleta o priva degli allegati, il Funzionario competente all'istruttoria

richiederà le dovute integrazioni. Le stesse dovranno essere prodotte dal richiedente entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione che potrà avvenire tramite telefax o tramite raccomandata R.R.. Diversamente la richiesta verrà ritenuta nulla. In quest'ultimo caso verranno interrotti i termini per il rilascio della concessione

5. Nel caso che le richieste di occupazione di suolo pubblico comunale riguardino anche parziali attraversamenti di strade provinciali o statali, il richiedente, ove ottenga la concessione comunale, deve munirsi anche delle necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente competente prima di dar corso all'occupazione medesima.

6. La domanda relativa all'esecuzione di scavi stradali e cioè per l'apertura temporanea del suolo pubblico o gravato da servitù di pubblico passaggio, oltre a quanto precedentemente previsto, deve indicare lo scopo per cui si vuole aprire lo scavo e la sua precisa ubicazione, la dimensione che dovrà avere lo scavo stesso, specificando le opere che si vogliono eseguire nel suolo ed i mezzi da impiegare, le superfici di suolo pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio da occupare durante l'esecuzione dei lavori, ivi incluse le aree di cantiere, indicando per ciascuna di esse, estensione nonché le date di inizio e fine dell'occupazione. A tal fine la domanda dovrà essere corredata da elaborati grafici (planimetria e sezioni quotate) in numero e scala tali da individuare l'opera da eseguire.
   Nel caso di scavi aperti da Enti, Aziende o Società gestori di pubblici servizi può essere indicato, quale Responsabile della Direzione Lavori, il competente Ufficio Tecnico Aziendale e la domanda deve essere controfirmata dal Responsabile di detto Ufficio. L'incarico di Direttore dei Lavori non potrà essere affidato a tecnico dipendente dell'Impresa cui verrà commissionata, da parte dei predetti Enti, Aziende o Società, l'esecuzione del lavori di competenza.
   L'ubicazione dello scavo e le modalità di esecuzione delle opere devono essere prescelte in modo da arrecare il minor disturbo possibile al traffico ed alle alberature esistenti, effettuando prospezioni ed accertamenti preliminari ove necessari o richiesti dal competente Ufficio Comunale. L'accertamento per conoscere l'ubicazione delle canalizzazioni dei manufatti sotterranei sarà fatto a cura del richiedente presso gli Uffici competenti, i quali forniranno le notizie in loro possesso, ovvero a mezzo di indagini dirette, debitamente autorizzate, a sua cura e spesa e sotto la sua esclusiva responsabilità.

7. In caso di più domande concorrenti riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce criterio di priorità la data di presentazione della domanda.

8. In caso di più domande concorrenti riguardanti l'occupazione della medesima area con attività dello spettacolo viaggiante, se non diversamente disposto, costituisce criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive precedentemente effettuate su tale area.

9. E' consentita l'occupazione prima dell'ottenimento della relativa concessione solo per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tal caso, l'interessato deve dare immediata comunicazione (anche via fax/telegramma) dell'avvenuta occupazione al competente Ufficio comunale. Entro 48 ore dall'avvenuta occupazione l'interessato deve presentare la domanda di cui ai commi precedenti precisando le situazioni d'urgenza o la necessità di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentivano indugi. L'Ufficio comunale competente, previo accertamento della sussistenza delle condizioni d'urgenza, provvederà a rilasciare la relativa concessione in sanatoria, ovvero ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo d'immediata liberazione dell'area.

10. Non è richiesta la concessione, ma occorre comunque effettuare la comunicazione al Servizio Competente del Comune di Piacenza , per occupazioni, che non provochino grave intralcio al traffico, determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni di durata non superiore ad ore 6, qualora le stesse riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o simili, effettuate con attrezzature idonee, ovvero operazioni di trasloco o di manutenzione del verde

Art. 7
Ufficio comunale competente

1. Per l'istruttoria e per la definizione delle istanze provvedono rispettivamente:
   a) Ufficio addetto alle Attività Commerciali per le occupazioni relative ai Mercati Settimanali (attualmente: P.zza Duomo e P.tta Grida, P.zza Paolo VI, Besurica), al Mercato Tematico di Natale, al Mercato Tematico dell'Usato di Porta Galera (Via Roma), alle Fiere di San Giuseppe, San Lazzaro, Santa Franca, Santa Rita, SS. Pietro e Paolo, Sant'Antonino, nonché per occupazioni per vendite in particolari periodi dell'anno, quali: Carnevale, Commemorazione Defunti, Natale;
   b) L'Ufficio addetto alla Manutenzione Gestione Controllo del patrimonio per la messa in opera di servizi pubblici quali acquedotti, gasdotti, reti telefoniche, reti elettriche e simili; per le occupazioni effettuate con palizzate, ponteggi, steccati e simili necessari per lo svolgimento dei lavori di costruzione, manutenzione, restauro, riparazioni, nonché per l'apertura di scavi stradali;
   c) Ufficio addetto alla gestione del Territorio per la collocazione di festoni, luminarie, drappi decorativi e simili arredi ornamentali;

d) Ufficio addetto al Traffico ed alla Viabilità urbana per le occupazioni occasionali di tempo limitato, comunque non superiori a 6 ore, con pietrisco, terra di scavo, gru o scale aeree per traslochi, nonché per il rilascio delle autorizzazioni inerenti ai passi carrai. L'Ufficio competente provvederà a trasmettere al Servizio Tributi ed Acquisti le misure dei passi carrai ai fini della riscossione del canone.
e) Ufficio addetto alla gestione dei Tributi per tutti gli altri tipi di occupazione.

2. Le strutture organizzative sopra elencate trasmettono al Corpo di Polizia Municipale e, nel caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione accertamento e riscossione del canone, alla Società Concessionaria del servizio, ai fini dell'effettuazione dei controlli di competenza, copia delle concessioni rilasciate

Art. 8

Istruttoria della richiesta

1. L'Ufficio comunale competente intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tal fine, provvede ad acquisire i pareri degli altri Uffici comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti per materia.

2. L'eventuale rigetto delle richieste deve essere, oltre che comunicato, motivato.

3. Sono comunque rigettate le richieste di occupazione di suolo per l'esercizio di attività non consentite dal presente regolamento, dalle vigenti disposizioni di Legge o che siano in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino oppure non siano concialibili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.

4. il rilascio della concessione di suolo pubblico avviene entro i 30 giorni, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 6 comma 4.

5. Per la conclusione del procedimento, i termini, di cui al precedente articolo, decorrono dalla data di presentazione della domanda all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Piacenza e, se trasmessa a mezzo di servizio postale, dalla data del timbro di arrivo all'Ufficio Protocollo del Comune di Piacenza.

6. Nel caso ci fossero più domande concernenti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, ai fini di stabilire la priorità si ha riguardo alla data di presentazione della domanda (rilevata dal Timbro apposto dall'Ufficio Protocollo Generale). Qualora ci fossero più domande presentate lo stesso giorno, si procederà, alla presenza dei richiedenti, mediante sorteggio

Art. 9

Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il Funzionario responsabile rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.

2. L'atto di concessione è costituito da un provvedimento del Funzionario responsabile

3. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
   a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'articolo 6;
   b) le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
   c) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione;
   d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
   e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'articolo 12.

4. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

5. Il rilascio dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di aver corrisposto il relativo canone nella misura stabilita e, se previsto, il deposito cauzionale di cui al successivo comma 8.

6. L'atto di rilascio della concessione avviene mediante il ritiro presso l'Ufficio competente.

7. L'Ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito registro dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.

8. Il Servizio competente può imporre il versamento di un deposito cauzionale costituito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Tesoreria Comunale.
   Il deposito cauzionale può essere costituito anche con fideiussione bancaria od assicurativa, qualora:

a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area, con conseguente obbligo del ripristino dell'area medesima nelle condizioni originarie;
b) dall'occupazione possano derivare danni prevedibili al bene pubblico.

L'ammontare della cauzione è stabilito dal Funzionario responsabile competente al rilascio della concessione in misura proporzionale al valore dei lavori indicati come sopra o ai danni prevedibili al bene.

9. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Funzionario responsabile competente al rilascio della concessione e la restituzione dello stesso verrà effettuata nel termine di 90 giorni decorrenti dalla verifica delle prescrizioni tecniche impartite in sede di concessione.

10. Le concessioni pluriennali sono rilasciate per la durata massima di anni 9, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

11. Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal Funzionario responsabile competente al rilascio della concessione medesima, sulla base della domanda ed in ragione del tipo di occupazione.

Art. 10
Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la suboncessione.

2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune che, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione.

Art. 11
Rinnovo e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.

3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare al Servizio competente domanda di proroga, indicando la durata e motivando la necessità sopravvenuta per la quale viene chiesta la proroga, nonché gli estremi dell'autorizzazione originaria

4. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2.

5. Nel caso in cui il concessionario non intenda rinnovare la concessione, dovrà attenersi a quanto previsto dal comma 2 (punto c) del successivo articolo 12.

Articolo 12
Obblighi del concessionario

1. Le concessioni s'intendono in ogni caso accordate:
   a) Senza pregiudizio dei diritti di terzi;
   b) con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura ed all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione non conforme all'autorizzazione rilasciata dal Comune di Piacenza;

   E' fatta salva la facoltà da parte del Servizio competente di imporre nuove e diverse condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;

2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
   a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, e/o in caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone, ai funzionari della società concessionaria, l'atto che autorizza l'occupazione;
   b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
   c) di provvedere a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 9;
   d) di versare il canone alle scadenze fissate.

Art. 13
Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Funzionario responsabile competente al rilascio della concessione, con atto motivato preceduto dalla comunicazione ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/1990 e successive modificazioni, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento stesso . L'adozione dei provvedimenti di cui sopra non comporta la corresponsione, da parte del Comune, di alcun indennizzo a favore del concessionario.

2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.

3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.

4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione ed in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

5. All'istruttoria per la restituzione provvede il medesimo Funzionario che ha revocato la concessione, che nel caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone, provvederà a trasmetterne copia, alla società concessionaria per il rimborso.

6. Il provvedimento di revoca, modifica o sospensione delle occupazioni, sarà notificato agli interessati indicando il termine per l'osservanza.

7. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Art. 14
Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:

a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla Legge o dai Regolamenti;
b) per mancato pagamento, nei termini stabiliti, del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
d) per violazione delle norme di cui all'articolo 10, relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
e) per uso improprio o diverso dell'area occupata, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto.

3. Sono inoltre causa di decadenza della concessione:
   a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
   b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

   Gli aventi causa possono richiedere la nuova concessione entro il termine di cui all'articolo 25, comma 3.

   La decadenza è dichiarata dal Funzionario responsabile competente al rilascio della concessione con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Art. 15
Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Nuovo Codice stradale e relativo Regolamento.

2. Fuori dai centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.

3. Al fine di garantire il rispetto dei diritti pubblici d'uso e di godimento dei monumenti vincolati e per tutelare un insieme di valori storici ed ambientali, non verranno rilasciate concessioni di occupazione temporanea e permanente di suolo pubblico in Piazzetta S. Francesco, Piazza Cavalli, Piazzetta Pescheria, Piazzetta Mercanti, Largo Battisti, Piazzetta S.Ilario e nei Portici di Palazzo Gotico, fatta eccezione per:
   a) Attività commerciali e pubblici esercizi già presenti nei luoghi citati;
   b) Manifestazioni culturali, sportive, di solidarietà, scolastiche, politiche e patriottiche e di promozione commerciale, organizzate, autorizzate o patrocinate dal Comune;
   c) Mostre librarie organizzate sotto l'arcata interna del Palazzo Gotico;
   d) Mercatino degli ambulanti in occasione delle festività natalizie;
   e) Le Associazioni in occasione delle festività natalizie;
   f) Mercato dell'antiquariato organizzato sotto le arcate di Palazzo Gotico
   g) Celebrazione delle Forze Armate;
   h) Manifestazioni politiche e sindacali purchè non concomitanti con altre celebrazioni, avvenimenti o attività organizzate/patrocinate dal Comune di Piacenza;
   i) Occupazioni relativi ad interventi manutentivi sia ordinari che straordinari dei fabbricati presenti nei luoghi citati;

   E' fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale disciplinante il commercio sui aree pubbliche.

   Per monumenti vincolati si intendono quelli risultanti dai Decreti del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali in esecuzione della Legge n. 1089/1939.

4. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Art.16
Uso dell'area concessa

1. Il concessionario, nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche previste in materia dalle Leggi e dai Regolamenti.

2. Il concessionario deve inoltre collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.

3. I titolari di concessione per occupazioni esterne agli esercizi commerciali effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Art. 17

Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale.

2. Sono, altresì, considerate abusive:
   a) le occupazioni realizzate in modo difforme alle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
   b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.

3. In caso di occupazione abusiva il Funzionario Responsabile al rilascio delle occupazioni, previa constatazione e contestazione della violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone, previo comunicazione agli interessati dell' avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/1990 e successive modifiche, la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.

4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.

5. Oltre al pagamento del canone previsto per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, alle occupazioni abusive è applicata la sanzione prevista dall'articolo 30, indipendentemente da quanto disposto dal comma 3 del presente articolo. Il pagamento delle sanzioni non sana comunque l'irregolarità dell'occupazione.

6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nell'occupazione deve risultare da verbale di accertamento di violazione redatto da Agente di Polizia Municipale o da personale abilitato a svolgere servizio di Polizia Stradale, o nel caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, dal legale rappresentante delle società concessionaria o da persona dallo stesso delegata. Per le occupazioni permanenti, qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le occupazioni temporanee, le stesse si presumono effettuate dal

trentesimo giorno antecedente la data del verbale così come previsto dall'art. 63 comma 5 lettera g del D.Lgs.446/97

TITOLO III
CANONE DI CONCESSIONE

Capo I
Istituzione ed oggetto del canone di concessione

Art. 18
Oggetto del canone di concessione

1. L'occupazione degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Piacenza, comprese le aree destinate ai mercati, nonché quelle private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di Legge, sono assoggettate al pagamento di un canone di concessione determinato secondo i criteri e nelle entità di cui ai successivi articoli.

2. I canoni in argomento sono dovuti anche per le occupazioni abusive di cui al precedente articolo 17 ad a prescindere dalla disposizione di cui al terzo comma dello stesso articolo.

Art. 19
Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone è deliberata dalla Giunta Comunale, sulla base dei criteri di cui all'articolo 63, comma 2, del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, nonché della durata dell'occupazione.

Art. 20
Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in tre categorie, di cui all'allegato "A", in base alla loro

importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione predetta potrà essere all'occorrenza aggiornata ed avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

Art. 21

Misurazione dell'area occupata ed applicazione del canone

1. Il canone è determinato con riferimento alla misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati od in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima**.** In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze è misurata separatamente rispetto all'area sottostante.

2. Ai fini della determinazione della superficie occupata, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata da parte dello stesso titolare.

3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

4. La superficie eccedente i 3.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10%.

5. La superficie occupata da strutture relative a spettacoli viaggianti è calcolata in ragione del 50% per occupazioni fino a 100 mq ed in ragione del 25% per occupazioni da 100 mq a 1.000 mq ed in ragione del 10% per occupazioni oltre i 1.000 mq.

6. La determinazione dello spazio di occupazione totalmente sottratto all'uso pubblico mediante delimitazione con transenne, palizzate o simili ovvero sottratto al predetto uso esclusivamente nelle parti occupate da tralicci, tavoli, palchi, sedie, tende o simili avverrà conteggiando, nel primo caso, lo spazio delimitato dalle transenne o palizzate, nel secondo caso, solamente quello occupato dai beni mobili anzidetti;

7. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area d'esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei.

8. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie calcolata in base alla loro larghezza, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si da accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Il Passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e sue successive modifiche ed integrazioni.

9. E' consentito l'utilizzazione gratuita degli accessi a raso. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e sue successive modifiche ed integrazioni, deve produrre apposita richiesta. In tale ipotesi, ai fini dell'applicazione del canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui al precedente punto ridotta del 50%

10. La tariffa dovuta per posteggi sarà commisurata all'effettiva superficie occupata dalle autovetture, con esclusione degli spazi di manovra e di passaggio fra le auto, convenzionalmente fissati nella misura del 50% della superficie concessa.

Art. 22
Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o suo rappresentante. In caso di occupazione di fatto si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del presente Regolamento.

Capo II
Esenzioni

Art. 23
Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di concessione:

a) le occupazioni direttamente realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione di beni e servizi ai sensi del Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, purché senza scopo di lucro e di durata non superiore 48 ore;
c) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n, 460, a condizione che tali organizzazioni risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze per l'esercizio di attività aventi natura statutaria;
f) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora;
g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose purché riguardino le festività o ricorrenze medesime;
h) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
i) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
j) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti ed allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
k) le occupazioni di cui all'articolo 6, comma 9;
l) le occupazioni di aree cimiteriali;
m) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
n) le occupazioni, permanenti e temporanee, effettuate con balconi, bow-windows, verande e similari;
o) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;
p) le occupazioni con passi carrabili, la cui relativa tassa sia stata definitivamente assolta ai sensi dell'articolo 44, comma 11 del Decreto Legislativo n. 507/1993 e legislazione precedente;

q) le occupazioni effettuate da privati con opere volte all'abbattimento delle barriere architettoniche;

r) le occupazioni con i passi carrabili realizzate da soggetti portatori di handicap deambulatorio o da suoi familiari conviventi;

s) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;

TITOLO IV
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 24
Accertamento

1. L'accertamento dell'entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione dell'occupazione.

2. Il Funzionario responsabile cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tal fine verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta ed all'occorrenza, fissa la relativa scadenza per il pagamento.

3. In caso di occupazione abusiva, il Funzionario responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso, nonché le operazioni connesse alla liberazione dell'area.

4. In caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, le attribuzioni di cui ai commi precedenti spettano al concessionario nella persona del legale rappresentante o persona dallo stesso delegata

Art. 25
Versamento per occupazioni permanenti

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti è effettuato ad anno solare ad eccezione del canone relativo all'anno di rilascio della concessione che verrà corrisposto in dodicesimi in base al periodo di effettiva occupazione.

2 - Il versamento del canone è effettuato dal titolare della concessione; se la concessione è rilasciata a più soggetti, ognuno è obbligato in solido al pagamento del canone.

3 Il rinnovo del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di febbraio di ciascun anno.

4- Gli ampliamenti nell'occupazione in corso d'anno, comportanti il rilascio di una nuova concessione, danno luogo al pagamento del canone relativo, previo conguaglio con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

Art. 26

Versamento per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata dell'occupazione, con le modalità previste dal successivo articolo 27.

Art. 27

Norme comuni per il versamento

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune, intestato "Comune di Piacenza - Versamento canone (annuale o temporaneo) occupazione spazi aree pubbliche - Cosap", con arrotondamento a un euro per difetto se la frazione non è superiore a 0,50 centesimi di euro o per eccesso se è superiore. E' ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat e similari), su apposito conto del Comune, aperto presso un'agenzia di istituto di credito avente domicilio nel territorio del Comune. In caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, alla società concessionaria.

2. Il canone relativo alle occupazioni permanenti deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Per tali occupazioni è ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (con scadenza al 28/02; 31/05; 31/08; 30/11), qualora l'ammontare del canone sia superiore ad Euro 258,23.

3. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia inferiore all'ammontare della cifra da stabilirsi annualmente in base all'articolo 24 del Regolamento di Contabilità.

Art. 28
Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone non pagate alle scadenze stabilite e delle relative sanzioni è effettuata coattivamente nelle forme consentite dalle norme vigenti in materia.

2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore nella misura determinata annualmente dalla Giunta Comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 29
Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il Funzionario responsabile di cui all'articolo 3. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato deve comunque presentare entro 3 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

2. Circa i termini di prescrizione degli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del Codice Civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

Art. 30
Sanzioni

1. Le sottoindicate violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della Legge 24 novembre 1981, n. 689, applicando le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- occupazione abusiva – importo pari all'ammontare del canone;
- omesso pagamento totale o parziale del canone – importo pari al 20% dell'ammontare del canone omesso;
- tardivo pagamento del canone - importo pari al 10% dell'ammontare del canone.

Sulle somme pagate a titolo di canone si applicano gli interessi del 5% annuo.

2. Nel caso in cui le violazioni costituiscano anche trasgressioni alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, il contravventore dovrà corrispondere oltre all'ammontare del canone, le sanzioni previste dal Codice della Strada e relativo Regolamento.

Art. 31

Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione, se e per quanto dovuto, restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 32

Disposizioni transitorie

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono rinnovate sino alla loro scadenza naturale sempre che le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento

Articolo 33

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di Legge e Regolamenti vigenti.

3. Il precedente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione e riscossione della relativa tassa deliberato dal Commissario Straordinario con atto n. 62 del 30/03/1994 e modificato con delibere del Consiglio Comunale n. 103/1994 e n. 59/95 è abrogato.